

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 806-A}

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(RELATORE **MAGRI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(**SULLO**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(**COLOMBO EMILIO**)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(**PRETI**)

nella seduta del 23 dicembre 1968

Nuove norme per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario

Presentata alla Presidenza il 17 febbraio 1969

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'assegno di studio universitario fu istituito, come è noto, con la legge 14 febbraio 1963, n. 80, che rappresentò un primo passo per l'attuazione nel campo degli studi superiori del dettato costituzionale, che vuole siano rimossi « gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della

persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese » e in particolare che « i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi », abbiano « diritto di raggiungere i gradi più alti negli studi ».

Ai fini della predetta legge furono stanziati, per l'anno accademico 1962-63, 2.800.000.000 di lire, che son venuti pro-

gressivamente crescendo fino a raggiungere nel corrente anno accademico 1968-69 i 13.450.000.000.

Gli studenti beneficiari son passati via via da 3.877 nel 1962-63 a 9.320 nel 1963-64, 14.357 nel 1964-65, 20.705 nel 1965-66, 25.673 nel 1966-67, 29.353 nel 1967-68, 33.622 nel 1968-69 e rappresentano in percentuali rispettivamente l'1.71, il 3.87, il 5.53, il 7.17, il 7.84, il 7.17 per cento della popolazione scolastica (il dato percentuale per l'anno in corso non è ancora calcolabile), dal che si può desumere che l'applicazione della legge ha proceduto con ritmo più rapido del pur rapido incremento della popolazione studentesca fino al 1967-68, quando questo incremento è stato di poco percentualmente maggiore.

Sarà opportuno ora che diamo uno sguardo alla distribuzione dei giovani universitari in relazione all'attività economica e professionale del padre. Purtroppo i dati più recenti che abbiamo a nostra disposizione in proposito si riferiscono al 1964-65. Da essi è dato desumere che degli studenti iscritti al primo anno di corso universitario 11.203 (11,5 per cento) sono figli di imprenditori e liberi professionisti; 39.221 (40,4 per cento) di dirigenti e impiegati; 24.410 (25,2 per cento) di lavoratori in proprio; 14.253 (14,7 per cento) di lavoratori dipendenti. Naturalmente queste cifre assolute e percentuali andrebbero viste e dimensionate nel raffronto con quelle della popolazione attiva italiana; ma pur così esse parlano eloquentemente della necessità di un acceleramento dello sforzo della comunità nazionale per venire incontro a tutti quelli che hanno bisogno di un effettivo aiuto per poter affrontare e proseguire il cammino degli studi superiori.

A questo fine provvede anzitutto il disegno di legge che è al nostro esame e che accresce (articolo 7) gli stanziamenti di 16.550.000.000 di lire per l'anno in corso e di 22.950.000.000 di lire per l'anno accademico 1969-70, portandoli rispettivamente a 30 e a 40 miliardi e quindi più che raddoppiandoli nel corrente anno e triplicandoli nel prossimo. Nello stesso tempo si prevede l'aumento degli assegni unitari da 200.000 a 250.000 lire per gli studenti residenti nella sede universitaria o in località, dalla quale la sede medesima sia agevolmente raggiungibile, e da 360.000 a 400.000 lire per gli altri.

Però il presente disegno di legge si propone anche di trar partito dall'esperienza di questi ultimi sette anni per apportare alle norme fissate della citata legge n. 80 alcune

modifiche, senza per altro avere alcuna pretesa di definitività, sia perché le nuove norme stesse dovranno essere a loro volta sottoposte al vaglio dell'esperienza, sia perché è presumibile, come la stessa relazione ministeriale, che lo accompagna, esplicitamente ammette, che tutta la materia debba essere riveduta nel quadro della attesa nuova legge di generale riforma dell'ordinamento universitario.

La prima innovazione di rilievo, che ci vien proposta, concerne il criterio in base al quale deve essere stabilito il diritto all'assegno di studio.

Come è noto, le norme della legge n. 80 stabiliscono in proposito che il diritto consegua al fatto di aver ottenuto almeno un ventesimo in più del voto medio generale negli esami, che la legge determina per le varie categorie di concorrenti. Questo criterio evidentemente fu escogitato per un fine di equità, onde sottrarre i concorrenti alle variazioni di misura nei giudizi, che inevitabilmente si registrano da una commissione ad un'altra; d'altro canto esso aveva il pregio di fissare una certezza di diritto, sottratto ad ogni graduatoria, una volta che l'aspirante avesse raggiunto quel determinato livello minimo. Per altro l'esperienza ha dimostrato la macchinosità e quindi la difficoltà di questo calcolo e le remore, che da esse scaturivano per l'assegnazione, tanto più che, non potendosi evidentemente prevedere con esattezza il numero degli aventi diritto per ciascuna università, il Ministero doveva in un primo momento ripartire annualmente le somme in misura approssimativa per poi procedere ad un conguaglio una volta effettuato il necessario accertamento.

Il disegno di legge propone (articolo 2) invece che l'assegnazione venga fatta in base ad una graduatoria fra tutti gli aspiranti, la cui famiglia si trovi nelle condizioni economiche già previste dalla legge n. 80 e sulla base del punteggio medio ottenuto (per gli iscritti al primo anno) negli esami di maturità o di abilitazione, ovvero (per gli iscritti al secondo anno) in almeno la metà degli esami prescritti per il primo anno di corso ovvero ancora (per gli iscritti agli anni successivi) in tutti gli esami prescritti per gli anni precedenti e in almeno la metà di quelli prescritti per l'anno in corso anteriore a quello, al quale il concorso si riferisce.

Qualora lo studente abbia superato un numero di esami superiore al richiesto, la media sarà fatta sulla base dei risultati migliori.

Nella eventualità non improbabile certo, di una parità nel merito si attribuirà la precedenza all'appartenente a famiglia più numerosa o, subordinatamente, al più anziano di età.

In relazione a questa nuova normativa, il disegno di legge propone (articolo 1) che entro il mese di marzo di ogni anno il Ministro ripartisca per ogni singola sede universitaria il fondo stanziato sulla base degli studenti iscritti in regolare corso di studi, tenendo anche conto del rapporto fra i residenti nella sede o ad essa vicina e gli altri; il consiglio di amministrazione di ciascuna università poi, integrato a norma dell'articolo 47 della legge 28 luglio 1967, n. 641 (relativa all'edilizia scolastica e universitaria), provvederà alla ripartizione della somma tra le facoltà e i singoli corsi di laurea.

Questa ripartizione, nel disegno di legge, si propone sia fatta in proporzione al numero degli studenti iscritti a ciascun anno di corso, tenuto anche conto della diversa intensità di frequenza richiesta agli studenti in relazione a specifiche esigenze didattiche e sperimentali.

Non è sembrata per altro opportuna alla Commissione tale norma, che sembra istituzionalizzare un diverso dovere o interesse di frequenza secondo che i corsi abbiano un carattere prevalentemente umanistico o scientifico-sperimentale e pertanto se ne propone la soppressione.

È sembrato inoltre opportuno abolire la prescrizione che gli iscritti al primo anno debbono aver conseguito la maturità o abilitazione in unica sessione, prescrizione fra l'altro ormai anacronistica, dopo il decreto-legge che ha abolito la sessione di riparazione.

È evidente che questa norma, certo assai più semplice nella applicazione, non garantisce una perfetta perequazione e può alzare o abbassare anche fino al minimo la media dei futuri vincitori del concorso, in relazione al maggiore o al minore numero dei concorrenti aventi titolo per le condizioni economiche delle loro famiglie. Per questo da qualche parte della Commissione era stata avanzata la proposta di elevare la soglia del reddito complessivo netto prescritto fino a 1.250.000 lire; ma la maggioranza della Commissione stessa ha deciso di non innovare su questo punto, per il rischio di tagliar fuori dalle possibilità quelli che più ne hanno bisogno, e di rimettersi quindi all'esperienza della applicazione del nuovo sistema.

Per altro la Commissione ha manifestato notevoli perplessità sulla disposizione, di

cui all'articolo 4, per la quale si aggiungerebbero alle assegnazioni dell'anno successivo le somme eventualmente non utilizzate dalle università, sicché sarà opportuno probabilmente prevederne la modifica nel senso che le assegnazioni di ciascun anno debbano esser tutte erogate nella stessa o in altra università. Il relatore si riserva pertanto di presentare in Aula emendamenti in proposito.

L'articolo 5 prescrive che restino in vigore tutte le disposizioni della legge n. 80, che non siano in contrasto con la presente legge.

L'articolo 6 stabilisce delle norme transitorie per l'anno accademico in corso, nel quale si dovrà anzitutto procedere alla assegnazione degli assegni nella nuova misura a tutti quelli che ne avranno acquisito il diritto sulla base della legge n. 80 e quindi al conferimento di altri assegni, in base alle nuove norme, a coloro che non l'abbiano già ottenuto e che (questa aggiunta è proposta dalla Commissione) ne rinnovino la domanda nei termini fissati dai consigli di amministrazione nella composizione, di cui al comma secondo dell'articolo 1.

Infine gli articoli 7, 8 e 9 indicano i nuovi stanziamenti, di cui si è già detto, e le modalità di copertura.

Il relatore si riserva di proporre ancora in Aula alcuni altri emendamenti, oltre a quelli su indicati.

Nel quarto e quinto comma dell'articolo 2 potrà essere più opportuna la data del 31 agosto in luogo di quella indicata del 30 settembre, dato che a fine agosto sono certamente conclusi gli esami della sessione estiva e l'anticipo del termine potrà consentire una più tempestiva conclusione dei concorsi.

Sempre a proposito dell'articolo 2, sembra al relatore eccessiva la prescrizione del superamento di almeno metà degli esami per l'anno accademico anteriore a quello al quale il concorso si riferisce, soprattutto ove si tenga presente la notevole diversità a questo proposito dei piani di studio. Si riserva di proporre pertanto che il numero minimo degli esami prescritti sia di due o di uno solo, qualora, come in qualche caso attualmente avviene, gli esami prescritti per l'anno siano soltanto due.

All'articolo 3 vorrà proporre un comma aggiuntivo, che modifichi la disposizione vigente nel senso che l'assegno sia corrisposto in due rate semestrali anticipate anziché in quattro rate trimestrali.

Preoccupazioni sono state espresse da varie parti per quella disposizione dell'articolo 9 che prevede, a parziale copertura dell'onere,

la riduzione per cinque miliardi del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 (fondi per l'edilizia universitaria). Non sembra al relatore e non è sembrato alla maggioranza della Commissione di poter condividere tali preoccupazioni. La disponibilità di tale somma è stata determinata dal ritardo imposto dai tempi tecnici alla effettiva spesa per le finalità previste e si ritengono senz'altro sufficienti le assicurazioni fornite in competente sede che la somma stessa sarà senz'altro reintegrata nel capitolo relativo non appena essa sarà effettivamente spendibile.

Il relatore e la maggioranza della Commissione ritengono che il presente disegno

di legge, pur non esaurendo evidentemente tutte le esigenze scaturenti da una effettiva e piena realizzazione del diritto allo studio, esigenze le quali su più vasto piano dovranno essere prese in considerazione e soddisfatte a monte dell'inizio degli studi superiori, rappresenti tuttavia un sensibilissimo passo in avanti sul piano quantitativo e un apprezzabile tentativo di snellimento dei metodi di assegnazione.

Pertanto essi ne raccomandano alla Camera l'approvazione sollecita, anche al fine di rendere le provvidenze previste effettivamente e utilmente operanti nell'anno accademico in corso.

MAGRI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Ministro della pubblica istruzione entro il mese di marzo di ogni anno, sulla base del numero degli studenti iscritti, in regolare corso di studi, a ciascuna università o istituto di istruzione universitaria, suddivisi tra studenti residenti nella sede dell'ateneo e studenti provenienti da altri comuni, ripartisce per ogni singola sede il fondo destinato dal piano quinquennale della scuola all'assegno di studio universitario per l'anno accademico successivo.

Il consiglio di amministrazione di ciascuna università o di istituto di istruzione universitaria nella composizione prevista dall'articolo 47 della legge 28 luglio 1967, n. 641, sentito il consiglio di amministrazione dell'opera universitaria, provvede alla ripartizione della somma assegnata tra le facoltà ed i singoli corsi di laurea in proporzione al numero degli studenti regolarmente iscritti a ciascuno anno di corso, tenuto conto anche della diversa intensità di frequenza richiesta agli studenti in relazione a specifiche esigenze didattiche e sperimentali.

ART. 2.

L'attribuzione degli assegni, entro il limite della somma a disposizione di ciascuna facoltà è effettuata in base a concorso per ogni

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

Il consiglio di amministrazione di ciascuna università o di istituto di istruzione universitaria nella composizione prevista dall'articolo 47 della legge 28 luglio 1967, n. 641, sentito il consiglio di amministrazione dell'opera universitaria, provvede alla ripartizione della somma assegnata tra le facoltà ed i singoli corsi di laurea in proporzione al numero degli studenti regolarmente iscritti a ciascuno anno di corso.

ART. 2.

Identico.

anno di corso, al quale possono partecipare gli studenti aventi i seguenti requisiti:

a) appartengano a famiglia il cui reddito complessivo netto non sia superiore a quello esente dall'imposta complementare, aumentato di un quarto per il primo figlio e di un terzo per ogni figlio a carico oltre il primo. Sono considerati a carico anche i figli maggiorenni, sino al ventiseiesimo anno di età, qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri;

b) abbiano superato gli esami di maturità o di abilitazione in unica sessione o in due sessioni senza essere stati rimandati in alcuna prova, se si iscrivano al primo anno;

ovvero abbiano superato, entro il 30 settembre, almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi per l'anno accademico precedente a quello cui si riferisce il concorso, se si iscrivano al secondo anno;

ovvero abbiano completato entro la stessa data del 30 settembre tutti gli esami previsti dai piani di studi degli anni precedenti ed almeno la metà di quelli previsti dal piano di studi per l'anno anteriore a quello cui si riferisce il concorso, se trattasi di studenti che si iscrivano ad anni successivi al secondo.

La graduatoria del concorso è effettuata:

1) per gli studenti che si iscrivano al primo anno di corso in base alla media, calcolata fino al millesimo, dei voti riportati negli esami di maturità o di abilitazione;

2) per gli studenti che si iscrivano al secondo anno di corso in base alla media, calcolata fino al millesimo dei voti riportati in un numero di esami almeno pari alla metà di quelli previsti dal piano di studi per il primo anno;

3) per gli studenti che si iscrivano ad anni di corsi successivi al secondo, in base alla media, calcolata fino al millesimo, dei voti riportati negli esami superati, a partire dal 1° ottobre dell'anno accademico antecedente all'ultimo frequentato, a completamento del piano di studi dell'anno stesso nonché in almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi per l'anno accademico anteriore a quello cui si riferisce il concorso.

Ai fini del concorso, qualora lo studente abbia superato esami in numero superiore a quello richiesto, sono considerati nel computo della media soltanto i risultati migliori.

A parità di merito l'assegno va conferito allo studente appartenente a famiglia più numerosa e, subordinatamente, allo studente più anziano di età.

Le graduatorie sono approvate dal preside della facoltà.

a) *identico;*

b) abbiano superato gli esami di maturità o di abilitazione;

identico;

identico;

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 3.

Le misure dell'assegno di studio stabilite dall'articolo 1, terzo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 80, in lire 200.000 e lire 360.000 sono elevate rispettivamente a lire 250.000 e lire 400.000.

ART. 4.

Le somme eventualmente non utilizzate dalle università si aggiungono alle assegnazioni dell'anno successivo.

ART. 5.

Restano in vigore tutte le disposizioni contenute nella legge 14 febbraio 1963, n. 80, che non siano in contrasto con la presente legge.

ART. 6.

La presente legge ha efficacia per l'anno accademico in corso alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Restano fermi gli assegni di studio conferiti in conformità della legge 14 febbraio 1963, n. 80. Detti assegni saranno maggiorati in base alla nuova misura stabilita nell'articolo 3 della presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, determinata la spesa per il pagamento degli assegni conferiti in base alla normativa di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 80, sulla base delle domande affluite alle università ed agli istituti di istruzione universitaria entro il termine del 31 dicembre 1968, tenendo conto anche della nuova misura dell'assegno stesso stabilita dall'articolo 3 della presente legge, divide tra le università e gli istituti di istruzione universitaria le somme residue dallo stanziamento di bilancio per l'anno 1969 secondo le norme di cui all'articolo 1 della presente legge.

I consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione universitaria ripartiscono, quindi, la somma assegnata a ciascun ateneo tra le facoltà e i singoli corsi di laurea.

Nel limite della somma messa a disposizione per ciascun corso di laurea gli assegni sono conferiti secondo le norme di cui all'articolo 2 della presente legge a studenti che non abbiano già ottenuto l'assegno per l'anno accademico in corso.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Gli aumenti di stanziamento previsti per gli anni finanziari 1969 e 1970 dall'articolo 31 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sono rispettivamente incrementati di lire 16.550 milioni e lire 22.950 milioni.

ART. 8.

Le disponibilità esistenti sul fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 11.550 milioni. La somma di lire 11.550 milioni verrà versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1969.

L'annualità da versare al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, è ridotta per l'anno finanziario 1970 di lire 22.950 milioni e la relativa disponibilità viene destinata alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1970.

ART. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1969 si provvede quanto a lire 11.550 milioni con le entrate di cui al precedente articolo e quanto a lire 5.000 milioni con riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.